

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL MANICHINO "RESUSCI ANNE"

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per la gestione di concessione d'uso del manichino "Resusci Anne" e dei relativi accessori (di seguito denominato "manichino") di proprietà del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola.

ART. 2

Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola gestisce direttamente la concessione in uso del manichino secondo le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 3

La gestione del manichino non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buona gestione, ai criteri di cura e conservazione del manichino, finalizzata alla massima diffusione delle attività di volontariato nel settore dell'emergenza.

ART. 4

Possono richiedere la concessione in uso del manichino tutte le associazioni di volontariato, iscritte e non iscritte all'Albo Regionale, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n.266/91 e dalla L.R. n.11/94.

Le associazioni di volontariato non iscritte all'albo regionale devono corredare la richiesta con l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.

ART. 5

Al fine di consentire la necessaria pianificazione per l'uso del manichino e stabilire le priorità e la durata della concessione, le domande per l'uso dello stesso devono essere presentate al Direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola almeno 15 giorni prima dell'utilizzo, pena il non accoglimento della richiesta.

In ogni caso, la concessione in uso in favore di ogni singola Associazione non potrà avere una durata superiore a 7 giorni.

ART. 6

La concessione all'uso del manichino, su proposta del Direttore, è disposta dal Presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola.

Il manichino sarà concesso in uso prioritariamente alle associazioni che operano nel settore dell'emergenza sanitaria.

Nessuna concessione può essere disposta dal Presidente a favore di Associazioni che sono prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.

ART. 7

Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, in sede di formazione del calendario delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:

- a. associazione di volontariato del settore emergenza sanitaria;
- b. tipologia di attività per la quale è richiesto il manichino;
- c. data di presentazione dell'istanza;
- d. numero dei volontari interessati.

ART. 8

All'Atto della consegna del manichino all'Associazione concessionaria, verrà stipulato tra quest'ultima ed il CSV " San Nicola" un apposito contratto in comodato d'uso al quale si allega il presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

ART. 9

L'associazione affidataria deve:

- Verificare lo stato d'uso del manichino;
- prendere in carico il manichino;
- provvedere con la massima cura alla custodia e alla manutenzione secondo le procedure descritte nel manuale d'uso della ditta costruttrice;
- provvedere alla sanificazione del manichino utilizzando per la pulizia i prodotti segnalati dalla ditta costruttrice;
- segnalare eventuali danni arrecati durante l'uso;
- riconsegnarlo nelle condizioni iniziali di assegnazione.

ART. 10

Qualsiasi danno arrecato al manichino per cattivo e/o errato utilizzo durante la concessione sarà a totale carico dell'associazione assegnataria.

Qualora l'associazione non vi provveda, la stessa non potrà avere in uso altri beni.

ART. 11

L'associazione assegnataria deve:

- pubblicizzare l'uso del manichino
- assumere gli oneri di trasporto del manichino.